

QUANDO LA VERIFICA FISCALE SI TRAMUTA IN INDAGINE

PENALE

Prendendo le mosse da quanto già dottamente esposto in materia di accesso e/o verifica fiscale, pare ora opportuno passare ad esaminare quanto può accadere, nel caso in cui a tali accertamenti segua l'instaurarsi di un procedimento penale.

Ciò può accadere quando chi ha eseguito la verifica fiscale ha ravvisato, in base ai dati conoscitivi acquisiti, la sussistenza degli estremi costitutivi di uno o più reati.

Varie sono le attività di Polizia Giudiziaria (in seguito P.G.) che possono essere effettuate in tal caso, ma, per quanto ci riguarda, le più probabili e/o importanti da analizzare sono le seguenti:

- ISPEZIONI E/O PERQUISIZIONI CON O SENZA CONSEQUENTE SEQUESTRO: tali attività di P.G. sono regolamentate dal codice di procedura penale agli articoli 244 e seguenti e 352 e seguenti. Possono essere eseguite di iniziativa della P.G., in determinati casi, ovvero a seguito di decreto del Pubblico Ministero, e sono attività volte a rinvenire ed acquisire agli atti elementi di prova utili. Ciò che più conta evidenziare, in

questo caso, è il fatto che la persona, che subisce la perquisizione, ha il diritto di farsi assistere da persona di fiducia, come ad esempio un avvocato, purchè questa sia prontamente reperibile (art. 250 c.p.p.). Appare, quindi, in questi casi tassativamente consigliabile contattare tempestivamente il difensore e chiedere la sua assistenza o, quantomeno, il suo consiglio. Vi è da dire, peraltro, che l'eventualità di perquisizioni, nel caso che ci occupa, appare abbastanza remota, e ciò per il semplice, ma assorbente, motivo che la pregressa verifica fiscale avrà, con buona approssimazione, già consentito agli operanti di acquisire i documenti e gli elementi ricercati.

- AUDIZIONE DI PERSONE INFORMATE SUI FATTI E/O INDAGATE: Questo sarà, molto probabilmente, il fulcro dell'attività di P.G. nel caso ipotizzato. Va, innanzitutto, rilevato come differenti siano i diritti e i doveri, riconducibili in capo alla persona sentita, a seconda del fatto che questa rivesta la qualifica formale di indagato o di persona

informata sui fatti. L'indagato, infatti, non può essere sentito se non alla presenza del difensore, e con tutte le garanzie di legge, ivi compresa quella di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'indagato può, altresì, mentire per difendersi senza commettere alcun reato, con l'unico limite della calunnia nei confronti di altre persone. Detto ciò apparirà evidente come le garanzie defensionali poste a tutela dell'indagato consentano, di per sé stesse, una pronta e ragionata tutela dello stesso da parte del difensore, ove questi venga tempestivamente avvertito. Qualche problema in più, invece, sarà ravvisabile nel poter porre tempestivamente in essere la tutela della persona informata sui fatti, comunemente definito testimone. In quel caso, infatti, nessuna delle garanzie difensive sopra richiamate sarà operante, non è prevista la presenza del difensore all'audizione, né il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, e vi è, viceversa, il dovere di riferire i fatti secondo verità, onde non incorrere nella

commissione di reati. Pare il caso, peraltro, di distinguere le diverse modalità con cui tale audizione può avvenire, in quanto ciò comporterà una diversa scansione dei tempi, e quindi della possibilità di consultarsi previamente con un legale sul da farsi. In particolare, nella maggior parte dei casi l'audizione delle persone informate sui fatti avviene previa convocazione da parte della PG o del PM procedenti. In questo caso, come è evidente, ci sarà il tempo di analizzare i risvolti della vicenda con il legale di fiducia e decidere il miglior modo di procedere. La forma più insidiosa, invece, di audizione è quella cosiddetta a sorpresa, che può avvenire a margine di una perquisizione o di accertamenti di P.G. in corso; insidiosa in quanto viene effettuata senza preavviso, e quindi senza la possibilità di valutare con calma i vari risvolti della vicenda con il consiglio del legale. Va, anche, detto che tale forma di indagine viene spesso utilizzata, in modo improprio, anche nei confronti dell'indagato, vanificando così le

garanzie difensive poste a sua tutela dalla legge. A questo punto sarà lecito porsi una domanda: come può una persona sapere se viene sentita effettivamente come persona informata sui fatti, ovvero se può/deve considerarsi già indagata? In questo caso la prudenza deve essere mantenuta ai massimi livelli, e la cronaca giudiziaria di quest'ultimo periodo ne è l'esempio più lampante. Vi è da dire anche che, questo tipo di audizione, avviene quasi esclusivamente su iniziativa della P.G., e quindi senza il previo vaglio di legittimità del Pubblico Ministero. Ciò da un lato rende ancor più incerta la posizione dell'interessato, ma dall'altro consente di ridurre gli eventuali svantaggi che potrebbero astrattamente derivare da un atteggiamento di tipo non collaborativo nei confronti della P.G.. Infatti il reato di false informazioni al P.M. (art. 371bis c.p.), che comprende anche il caso di reticenza, non sarà applicabile in caso di audizione effettuata dalla P.G. e non dal Pubblico Ministero. Nel caso di audizione a

sorpresa, quindi, appare tutto sommato preferibile, onde evitare possibili e più gravi problemi processuali futuri, trincerarsi dietro una forma di efficace difesa preventiva quale è il silenzio, e la pretesa di conferire con un legale, le cui conseguenze processuali saranno sicuramente più lievi di quanto si potrebbe rischiare nel caso di una avventata eccessiva loquacità. Quanto sin qui esposto, a ben vedere, altro non è che la mera trasposizione processuale del mai smentito principio latino, condensato nel noto brocardo *NEMO TENETUR SE' DETEGERE!*